



Risposta Confindustria
Consultazione ARERA 118/2026/R/gas

*Disposizioni in materia di capacità di trasporto
presso i punti di entrata della rete di trasporto
interconnessi con produzioni nazionali di
gas naturale e biometano*

Position Paper

Maggio 2026

1. Osservazioni generali

Confindustria accoglie con favore la **proposta di modificare la [deliberazione n. 137/02](#)** al fine di estendere presso tutti i punti di entrata la possibilità di ottenere in conferimento prodotti di capacità infrannuale e di rimodulare, conseguentemente, i parametri di calcolo dei corrispettivi di scostamento applicati a tali punti.

Ciò rappresenta una **diversificazione dell'offerta** di prodotti di capacità conferibili presso tutti i punti di entrata e incontra le richieste di maggiore flessibilità manifestate dagli operatori, fermo restando quanto di seguito specificato in merito ai punti in reverse flow.

PUNTI DI ENTRATA

In particolare, **con riferimento ai punti di entrata da produzioni nazionali di gas naturale e di biometano**, si esprime apprezzamento per la previsione di mettere a disposizione degli Utenti del Trasporto (UdT) prodotti di capacità caratterizzati da **maggiore flessibilità**. Tale impostazione appare coerente con le esigenze operative dei soggetti coinvolti e rappresenta un'evoluzione positiva del quadro regolatorio, potenzialmente in grado di favorire una **gestione più efficiente delle immissioni e di accompagnare lo sviluppo della produzione di gas rinnovabili**.

Si ritiene opportuno mantenere un'adeguata soglia di tolleranza (almeno pari al 12% per la produzione di biometano e 4% per il gas naturale) nell'applicazione dei corrispettivi di scostamento in quanto i suddetti punti sono caratterizzati da immissioni in rete variabili e incerte, di difficile previsione sia per il produttore sia per l'UdT ad esso associato, i quali rischierebbero di essere più frequentemente esposti all'applicazione di corrispettivi di scostamento, anche in considerazione dell'assenza del prodotto infragiornaliero, disponibile presso gli entry interconnessi con l'estero.

In particolare, il **mercato della produzione di biometano**, infatti, si trova tuttora in una fase di sviluppo e non può ritenersi pienamente maturo sotto il profilo della programmazione puntuale dei volumi. L'attuale assetto regolatorio e normativo, unitamente alle disposizioni tecniche emanate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) – incluse quelle relative al servizio di shipping del biometano ritirato – ha fino ad oggi consentito ai produttori di immettere, senza l'applicazione di meccanismi penalizzanti, volumi anche superiori a quelli possibili in relazione alle capacità di trasporto conferite. In tale contesto, **i produttori non hanno ancora maturato prassi operative consolidate in materia di programmazione**.

Alla luce di quanto sopra si riterrebbe **preferibile rinviare l'applicazione dei corrispettivi di scostamento almeno di un ulteriore anno termico (2027-2028)**, prevedendo nel frattempo un adeguato percorso di accompagnamento e apprendimento alla programmazione per i produttori.

Si propone altresì l'**adozione di un approccio graduale**, con introduzione di soglie di tolleranza progressivamente decrescenti e livelli differenziati in funzione delle diverse tecnologie di produzione, che tengano in debito conto della tipologia di impianto.

L'obiettivo della disciplina a regime dovrebbe essere quello di incentivare una programmazione sempre più efficace ed efficiente da parte dei produttori, funzionale a una corretta gestione degli impianti e della rete, evitando al contempo il rischio di introdurre elementi che possano disincentivare gli investimenti in un settore, che risulta ancora in una fase di consolidamento.

Inoltre, andrebbe prevista una **maggiore flessibilità per il periodo di avviamento delle produzioni nazionali di gas naturale e biometano**, stante i profili di immissioni maggiormente variabili e ancora in fase di sviluppo, prevedendo la non applicazione dei corrispettivi di scostamento nei primi 3-6 mesi di avvio del nuovo punto di produzione, in analogia alla disciplina elettrica.

PUNTI DI REVERSE FLOW

Con riferimento invece ai punti in *reverse flow*, la loro gestione appare meritevole di ulteriori approfondimenti da svilupparsi ad esempio nell'ambito del procedimento avviato dalla [deliberazione 67/2026/R/gas](#), anche in considerazione delle peculiarità operative che rendono poco percorribile una loro assimilazione ai punti di produzione nazionale, con **tempestiva adozione di un quadro regolatorio specifico**.

L'adozione di una disciplina di riferimento per la gestione dei punti di *reverse flow* risulta urgente in quanto necessaria ad abilitare l'immissione in controflusso dalle reti di distribuzione verso la rete di trasporto, favorendo così un **utilizzo più efficiente delle infrastrutture** e supportando l'integrazione di nuove fonti di gas nel sistema. Tale disciplina può essere definita anche tenendo conto delle esperienze già maturate in altri contesti europei.

Nell'ottica dello sviluppo e dell'integrazione dei gas rinnovabili, come ad esempio il biometano, questi punti possono rappresentare una soluzione efficace in quanto permettono di aumentare le quantità di gas naturale e, più specificatamente di biometano immesse in rete, **superando i limiti strutturali della rete di distribuzione legati alla capacità di assorbimento**, vincolata alle dinamiche di prelievo dell'utenza (industriale e/o civile). Tali limiti, come emerso dall'esperienza finora maturata, hanno spesso penalizzato le potenzialità di sviluppo delle produzioni di biometano.

Analogamente, l'impostazione delineata nel DCO penalizzerebbe gli UdT con obblighi di conferimento e programmazione che potrebbero non risultare pienamente coerenti né con il funzionamento di questi punti né con la capacità di assorbimento della rete a cui è allacciato l'impianto, con ricadute operative ed economiche.

Infatti, i produttori e gli UdT ad essi associati non dispongono di informazioni sufficienti circa la quota-parte di produzione che, anziché essere assorbita dalla rete di distribuzione alla quale il produttore è allacciato, potrebbe essere immessa giornalmente nella rete di trasporto grazie al servizio di reverse-flow. Stante il quadro regolatorio attuale gli UdT e, a catena, i produttori da questi serviti sarebbero quindi esposti agli inevitabili rischi di:

- a) richiedere in conferimento capacità di trasporto in reverse-flow non coerenti con le effettive esigenze di *reverse-flow* del *citygate* Bi-Remi, anche in presenza di prodotti di capacità di durata infrannuale che, da soli, non possono risolvere la suddetta carenza informativa;
- b) essere esposti a ingiustificati oneri di sbilanciamento e corrispettivi di scostamento, derivanti da ragioni totalmente indipendenti dal comportamento dell'utente o del produttore. In particolare, i corrispettivi di scostamento in questo caso non fungerebbero da misura per *“responsabilizzare gli utenti al dimensionamento efficiente delle capacità richieste”* quanto da irragionevole penalità per servire produttori sottesi a *citygate* Bi-Remi. Infatti, a causa dell'indisponibilità informativa di cui sopra, utenti e produttori nulla possono per dimensionare in modo efficiente le capacità richieste.

In aggiunta a tali inevitabili e onerosi rischi risultano esposti solo i produttori e i relativi UdT, che si trovano sotto a *citygate* Bi-Remi, con un effetto discriminatorio rispetto alle altre produzioni di biometano, disincentivando inoltre il produttore sotteso a *citygate* Bi-Remi a produrre più di quanto la rete di distribuzione circostante è in grado di assorbire.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e nelle more dell'adozione di una regolazione organica e specifica dei punti in reverse flow, si reputa necessario **rivedere la vigente *“Procedura per la gestione dei reverse flow”* (pubblicata sul sito di Snam) sulla base degli esiti del DCO, apportando delle modifiche che garantiscano la neutralità dell'UdT rispetto alla variabilità dei flussi presso tali punti, applicabili già alle sperimentazioni di cui alla [deliberazione 404/2022/R/gas](#).**

In particolare, relativamente al tema del conferimento della capacità, si propone di assimilare i punti in *reverse flow* alle produzioni di gas naturale e biometano allacciate a reti che non sono dotate di remi bidirezionali, aggregando al Punto di Entrata Virtuale (PIV) le produzioni di gas naturale e di biometano allacciate alla rete di distribuzione ovvero alle reti di altre imprese di trasporto (nonché i volumi di gas naturale di *boil off* generati dagli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione) indipendentemente dalla presenza o meno di cabine bidirezionali e dall'esistenza o meno di flussi fisici di gas in immissione sulla rete di trasporto.

La capacità di trasporto potrebbe continuare ad essere gestita come avviene attualmente, conferendo capacità di trasporto e allocando volumi ai soggetti operanti al PIV, con evidente

semplificazione del processo, assicurando in ogni caso la corretta contabilizzazione dei flussi fisicamente immessi nella rete di trasporto.

In alternativa, si propone di prevedere una logica di conferimento ex post, analoga a quella prevista per i PdR allacciati su rete di distribuzione.

Infine, si coglie l'occasione per rappresentare che gli operatori necessitano di **tempistiche adeguate all'implementazione delle modifiche alla deliberazione 137/02** che saranno deliberate in esito al DCO, in particolare con riferimento all'aggiornamento dei sistemi informatici e dei processi operativi correlati.

In tale prospettiva, si evidenzia l'esigenza di prevedere un **congruo periodo di preavviso** per l'attuazione delle modifiche regolatorie, non inferiore a tre mesi.

2. Osservazioni specifiche

S1. Si condividono le integrazioni alla deliberazione n. 137/02 in tema di conferimenti di capacità e di corrispettivi di scostamento? Se no, per quali motivi?

Si rimanda alle osservazioni generali.

In linea generale si condivide che, laddove estesi i criteri previsti per i punti di entrata interconnessi con l'estero, per omogeneità di trattamento con i suddetti punti siano estesi anche i relativi moltiplicatori tariffari.

In relazione ai corrispettivi di scostamento, si ritiene che, in ogni caso, la loro applicazione sui punti in *reverse flow* non sia opportuna in quanto gli eventuali superi di capacità – potenzialmente molto variabili su base oraria all'interno del medesimo giorno gas – non sarebbero attribuibili a comportamenti degli UdT disincentivabili mediante l'introduzione di penali.

Si ritiene condivisibile l'approccio adottato da ARERA, di rinviare l'approvazione della proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 77 a valle degli esiti del DCO in oggetto.

Al contempo si evidenzia che, ai fini di una più completa valutazione da parte degli stakeholder, in allegato alla consultazione sarebbe stato utile pubblicare anche il Capitolo 5 del CdR così come integrato dall'IMT successivamente alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete 77, e la c.d. "Procedura reverse flow".